

Sentenza n. 155/2014 pubbl. il 30/01/2014

RG n. 4541/2009

Repert. n. 399/2014 del 31/01/2014

N. R.G. 4541/2009 e 8848/09 (riunita)



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED] (riunita)

G. [REDACTED] SRL

tra

ATTORE

e

M. [REDACTED] SPA

CONVENUTO

B. [REDACTED] A R.L.

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

Oggi 30 gennaio 2014 innanzi al Giudice dott.ssa Luisa Poppi, sono comparsi:

Per G. [REDACTED] SRL l'avv. [REDACTED] in sostituzione l'avv. [REDACTED] il quale deposita nota spese.

Per M. [REDACTED] SPA l'avv. [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Luisa Poppi





REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Poppi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4541/2009 promossa da:

G. [redacted] SRL [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]  
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

contro

ATTORE

M. [redacted] SPA [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]  
[redacted] e dell'avv. [redacted]  
[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso il  
difensore avv. [redacted]

B. [redacted] A R.L.

CONVENUTA

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data [redacted] e successivo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data [redacted] entrambi indirizzati alla società M. [redacted] Spa, la società G. [redacted] s.r.l. adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere, le seguenti conclusioni:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Istruttore designato, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza disattesa, In via principale e nel merito:*

1. Dichiarare nullo, invalido, illegittimamente emesso e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. [redacted] del [redacted] emesso dall'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia e, conseguentemente revocarlo per i motivi in premessa esposti;
2. respingere tutte le domande formulate con le comparse di costituzione e risposta da M. [redacted] Spa in quanto destituite di qualsivoglia



giuridico fondamento per le ragioni in premessa esposte e, in particolare, accertare e dichiarare l'insussistenza, inefficacia ed illegittimità di tutte le pretese creditorie vantate dalla M. [redacted] Spa nei confronti dell'attrice per i motivi esposti nelle premesse; 4. Accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione di qualunque pretesa creditoria vantata da M. [redacted] Spa nei confronti dell'attrice, per intervenuta compensazione ex art. 1241 e ss. C.c per i motivi esposti in premessa dell'atto, previa sospensione del pagamento delle stesse da parte di G. [redacted] Srl nei confronti della convenuta;

In via riconvenzionale: 5. Dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per i gravi inadempimenti della convenuta M. [redacted] Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 1453 c.c e del combinato disposto degli artt. 1456 c.c e 18 del contratto d'appalto; 6. Accertare e dichiarare tenuta e condannare la convenuta [redacted] ut supra, per le causali esposte in premessa al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno della somma di € 250.000,00 o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dall'effettivo saldo; In ogni caso: 7. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"

Si costituiva in giudizio la società [redacted] chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte attrice nonché la chiamata in causa di B. [redacted]. Nessuno si costituiva in giudizio per la terza chiamata che veniva dichiarata contumace.

Dunque, parte opponente non ha in alcun modo contestato la fondatezza del credito azionato, ma ha piuttosto agito in via riconvenzionale per ottenere la compensazione tra il debito maturato e i danni patiti: l'opposizione si fonda sulle prove scritte rappresentate dagli accertamenti di INPS e INAIL ed i conseguenti verbali di conciliazione.

Tuttavia, non può essere opposto in compensazione alla M. [redacted] l'eventuale somma che la G. [redacted] dovesse essere tenuta a versare a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, D. Lgs. n. 276/2003, posto che si tratta di un importo allo stato incerto sia nell'an che nel quantum, comunque non liquidabile se non in sede di eventuale giudizio di opposizione ad una cartella di pagamento che non è stata emessa.

Afferma G. [redacted] s.r.l che "Nel mese di dicembre 2008, in piena costanza di rapporto contrattuale, insorgevano per [redacted] Spa contenziosi con i soci dipendenti in riferimento a problemi contributivi e previdenziali; problemi che hanno comportato un notevole danno all'immagine dell'esponente in quanto, fu proprio una società ([redacted]) appartenente allo stesso gruppo imprenditoriale del quale fa parte anche l'attrice, a finire sui giornali locali tramite comunicato stampa dei sindacati, per non aver retribuito e versato i contributi ai propri dipendenti, pur non avendo alcuna responsabilità a riguardo. Successivamente, la società esponente, riceveva la lettera di richiesta da INAIL e INPS di esibizione di documentazione. Solo a seguito di tale richiesta (tempestivamente ottemperata) nonché della convocazione personale, venne a conoscenza dell'esistenza delle gravissime violazioni contributive, previdenziali e assistenziali relative ai lavoratori dipendenti di cooperative che facevano capo alla società appaltatrice M. [redacted] Spa. In particolare, a seguito del suddetto accertamento la committenza scopriva che l'appaltatrice, M. [redacted] che aveva a propria volta subappaltato i servizi a cooperative, non aveva ottemperato agli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei propri dipendenti per un importo complessivo di circa € 600.000,00.

A seguito del suddetto accertamento, l'esponente provvede a comunicare tempestivamente all'appaltatrice M. [redacted] le inadempienze delle quali era venuta a conoscenza facendo presente che, dette inadempienze, oltre a violare gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori, violavano, altresì, gli obblighi previsti dagli art. 3 e 4 del contratto di appalto."



Quindi, secondo la tesi sviluppata dall'attrice, G. [redacted] s.r.l. non dovrebbe versare alla M. [redacted] il corrispettivo per i servizi da questa resi (e accettati), sul presupposto che la stessa M. [redacted] si sarebbe resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti, con riferimento alle clausole 3 e 4 del contratto d'appalto, contratto di cui l'attrice chiede, con l'atto di citazione di cui al proc. n. 4541/09, la risoluzione.

Tale tesi, tuttavia, che mira ad ottenere la risoluzione di un appalto che ha già avuto esecuzione, contrasta con la domanda avanzata in principalità di compensazione (che presuppone il riconoscimento del debito) e, al più, sarebbe compatibile con la richiesta di risarcimento del danno. Tale domanda di risarcimento del danno, tuttavia, non è stata sufficientemente supportata dall'onere di allegazione gravante sull'attrice G. [redacted] s.r.l, motivo che ha portato al rigetto delle ulteriori istanze istruttorie.

Per altro, deve rigettarsi anche la domanda riconvenzionale formulata -nel procedimento n. 4541/09- da M. [redacted] Spa ex art. 1671 c.c. sul presupposto che la comunicazione di "fine appalto" dal 30.4.2009 (doc. 10) costituisca recesso unilaterale, in quanto risulta documentale la violazione degli obblighi previsti dal contratto di appalto: il contratto si è risolto ex art. 1456 c.c. con gli effetti -trattandosi di contratto di durata- di cui all'art. 1458 c.c.

Queste considerazioni portano, pertanto, al rigetto dell'opposizione n. 8848/09 con conferma del D.I. opposto. Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, devono porsi a carico di parte attrice ed opponente G. [redacted] s.r.l.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione n. 8848/09 proposta da G. [redacted] s.r.l nei confronti di M. [redacted] Spa avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] notificato il [redacted], nonché sulla domanda proposta da G. [redacted] s.r.l nei confronti di M. [redacted] Spa con procedimento n. 4541/09, e sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta, con la chiamata in causa di B. [redacted] ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n. [redacted] notificato il [redacted] già dichiarato esecutivo con ordinanza [redacted]

-rigetta la domanda svolta da G. [redacted] s.r.l nei confronti di M. [redacted] Spa;

-rigetta domanda riconvenzionale proposta da M. [redacted] Spa;

-condanna G. [redacted] s.r.l al pagamento, in favore di M. [redacted] Spa, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.200,00 per compensi, oltre Iva e CPA.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 30 gennaio 2014

Il Giudice  
dott. Luisa Poppi

